

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Ai sensi degli artt. 36, comma 8 e 114 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per come modificato e integrato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Governance o decreto Semplificazioni-*bis*), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.2021

Neutalia S.r.l. (di seguito, anche solo “Neutalia” o la “Società”) è una società interamente pubblica, i cui soci sono AGESP S.p.A., AMGA S.p.A., ALA S.p.A. e CAP Holding S.p.A. (di seguito denominate “Società proprietarie” o anche “Soci”), soggetta al controllo analogo congiunto dei soci ed ente attivo come *in house providing*.

Le attività di Neutalia, costituita come società *benefit*, sono rivolte a portare beneficio alle comunità e ai territori di riferimento, puntando al miglioramento degli obiettivi di sostenibilità e alla diffusione di una cultura capace di tutelare l’ambiente.

L’utilizzo delle migliori prassi, la collaborazione con gli operatori economici, la promozione della concorrenza e la continua ricerca dell’innovazione costituiscono i pilastri della disciplina delle procedure di gara indette da Neutalia.

L’ambito di azione di Neutalia include sia i settori ordinari sia i settori speciali.

Il presente Regolamento intende disciplinare tutti gli affidamenti che ricadono nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, anche solo il “Codice”) in materia di settori speciali per ottenere dalle relative procedure la massima flessibilità ed economicità, nel rispetto dei principi di efficacia, libera concorrenza, *par condicio*, trasparenza, pubblicità e rotazione, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale e dei principi di prevenzione e di precauzione, in attuazione e nel rispetto del diritto sovranazionale.

Neutalia osserverà, in relazione a tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rientranti nei settori speciali e disciplinati dal presente Regolamento, i principi declinati nel proprio Piano strategico gare e contratti in corso di adozione, essendo la propria *mission* ispirata ai seguenti valori: *i)* legalità; *ii)* innovazione; *iii)* promozione della sostenibilità tanto a livello ambientale quanto nella filiera dei collaboratori e fornitori, oltre che nelle comunità dei territori che usufruiscono dei servizi che fanno capo a Neutalia; *iv)* previsione di premialità a favore degli operatori che dimostrino di essere responsabili verso i propri lavoratori e gli utenti e che comprovino di contribuire con la loro azione e attraverso le loro competenze ad attuare i principi del *green public procurement*, tra cui la valorizzazione dell’economia circolare, la riduzione dei consumi e l’*eco-design*; *v)* promozione delle micro, piccole e medio imprese; *vi)* promozione della logica della collaborazione, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione.

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

- 1.1 La Società, organismo di diritto pubblico e, pertanto, amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Codice assume la qualità di ente aggiudicatore ai fini della disciplina di cui alla Parte II del predetto Codice, svolgendo anche l'attività di cui all'art. 116.
- 1.2 Per operare nell'ambito dei c.d. settori speciali, la Società si dota del presente Regolamento (da qui anche il "Regolamento") volto a disciplinare le procedure di scelta del contraente e di affidamento dei contratti pubblici inerenti ai settori speciali, sotto e sopra soglia (come da normativa tempo per tempo vigente), ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, comma 8, e 122 e seguenti del Codice.
- 1.3 Il presente Regolamento si applica a tutte le acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture riconducibili ai regimi particolari di appalto di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice. La locuzione "servizi" ricomprende – ai fini del presente Regolamento – anche i servizi di architettura e di ingegneria e gli incarichi tecnico-amministrativi.
- 1.4 Le procedure indette ai sensi del presente Regolamento si svolgeranno nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE e, con riferimento agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate il successivo 1° marzo 2018, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", laddove applicabili.
- 1.5 In tutti i casi, in attuazione di quanto previsto agli artt. 30, comma 7, 51, comma 1, 83, comma 2 e 95, comma 13 del Codice, l'oggetto delle procedure di gara, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione verranno modulati e strutturati in modo tale da assicurare l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
- 1.6 La Società, attraverso il presente Regolamento, persegue l'intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione di committenza.
- 1.7 Per la corretta e tempestiva esecuzione delle attività inerenti a tutte le procedure di selezione, incluse quelle di cui al presente Regolamento, la Società dispone di un ufficio acquisti (di seguito, anche solo l'"Ufficio Acquisti") dedicato agli affidamenti e alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture rispondenti ai propri fabbisogni. Nelle more dell'organizzazione di un ufficio proprio, la Società potrà avvalersi degli uffici acquisti dei Soci.

Titolo II – Disposizioni applicabili alle procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Art. 2 – Principi generali

- 2.1 Le procedure di seguito disciplinate agli artt. da 3 a 5 del presente Regolamento, declinate in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 36, comma 8 del Codice, si applicano:
- a) ai lavori di importo inferiore a € 5.350.000,00;
 - b) alle forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 428.000,00.
- 2.2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano in materia di procedure di scelta del contraente. Nella fase esecutiva trovano, viceversa, applicazione gli artt. 100, 101, 102, 103, 105, 106 e 108 del Codice in materia di esecuzione del contratto.
- 2.3 Resta in ogni caso salva, in capo alla Società, la facoltà di applicare, laddove lo dovesse ritenere opportuno al fine del perseguimento degli obiettivi e delle finalità declinati in premessa e al punto 1.6 che precede, le disposizioni previste per i settori ordinari, assicurandone adeguata pubblicità nella documentazione di gara riferita al singolo affidamento.
- 2.4 Del pari, pur ove sussistano i presupposti per ricorrere a procedure maggiormente semplificate, resta salva in capo alla Società la facoltà di ricorrere alla procedura aperta.

Art. 3 – Affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00

- 3.1 Per il caso di affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, la Società ha la facoltà di procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 del Codice. La Società motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente e della congruità del prezzo in rapporto alla prestazione.
- 3.2 Laddove la Società dovesse optare per la consultazione di più operatori economici, procederà di regola mediante consultazione di almeno tre operatori economici e si darà corso alla medesima articolazione in fasi di cui al successivo art. 4.5.
- 3.3 Gli operatori economici da invitare ai sensi del precedente comma 2 verranno individuati dall'Ufficio Acquisti nel rispetto del principio di rotazione:
- a) tra coloro che risultano iscritti nell'elenco del Sistema di Qualificazione del socio CAP Holding S.p.A., per come progressivamente popolato da quest'ultima ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Codice o in altro albo/elenco istituito presso la Società (di seguito, anche solo "Sistema SQ");
oppure
 - b) tra coloro che risultano iscritti negli albi/elenchi interni istituiti dalla Società;

oppure

- c) mediante esperimento di indagini di mercato volte ad identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari.

- 3.4 Per gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in presenza di caratteri di elevata standardizzazione o comunque dove sia conveniente per ragioni di economicità e senza compromettere la qualità della prestazione, l'affidamento verrà aggiudicato, di regola, sulla base del criterio del minor prezzo.
- 3.5 La procedura prende avvio mediante adozione della determina a contrarre oppure con atto ad essa equivalente, nel rispetto delle disposizioni delle regole interne della Società. La determina a contrarre o l'atto ad essa equivalente contiene, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e di trasparenza: *i)* l'indicazione dell'interesse pubblico che la Società intende soddisfare; *ii)* l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; *iii)* la procedura che si intende seguire (affidamento diretto con consultazione di un unico operatore o affidamento diretto mediato previa consultazione di più operatori economici); *iv)* in caso di previa consultazione di più operatori, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; *v)* le principali condizioni contrattuali.
- 3.6 Nel caso di affidamento diretto senza previo confronto tra più operatori economici, la Società procederà mediante determina a contrarre o atto equivalente in forma semplificata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice.
- 3.7 In tutti i casi, l'operatore economico selezionato deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale richiesti.
- 3.8 La Società impone all'operatore economico di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
- 3.9 È facoltà della Società non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del Codice. È, altresì, facoltà della Società esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice in casi specifici e alle condizioni normate dall'art. 103, comma 11 del Codice.

Art. 4 – Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria

- 4.1 Per il caso di affidamento di servizi e delle forniture di importo pari o superiore a € 139.000,000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, la Società procederà all'affidamento

mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, a cui verrà inviata apposita richiesta di preventivo. Per il caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, la Società procede mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

- 4.2 Gli operatori economici da consultare sono individuati dall'Ufficio Acquisti nel rispetto del principio di rotazione:
- tra coloro che risultano iscritti nell'elenco del Sistema SQ o in altro albo/elenco istituito presso la Società;
oppure
 - tra coloro che risultano iscritti negli albi/elenchi interni istituiti dalla Società;
oppure
 - mediante esperimento di indagini di mercato volte ad identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari.
- 4.3 La procedura prende avvio con la determina a contrarre oppure con un atto ad essa equivalente nel rispetto delle disposizioni ordinamentali facenti capo alla Società e contiene informazioni analoghe a quelle di cui all'art. 3.5 che precede.
- 4.4 L'operatore economico selezionato deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale richiesti.
- 4.5 Successivamente, la procedura si articola in tre fasi:
- valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici selezionati;
 - scelta dell'affidatario;
 - stipula del contratto.
- 4.6 L'invito a presentare offerta contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e, dunque, seria, tra cui:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale richiesti per partecipare alla procedura comparativa oppure, nel caso di operatori selezionati tra coloro che risultano iscritti nell'elenco del Sistema SQ o in altro albo/elenco istituito presso la Società, la conferma del possesso dei requisiti di qualificazione in base ai quali sono stati inseriti nei suddetti albi/elenchi;
 - il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;

- g) il nominativo del RUP;
- h) lo schema di contratto e il capitolato tecnico.

4.7 La Società impone all'operatore economico di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Art. 5 - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria

- 5.1 La Società procede all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
- 5.2 Nei casi di cui al precedente comma 1, la procedura di affidamento segue le regole di cui ai commi da 2 a 7 che dell'art. 4 che precede.

Titolo III – Disposizioni applicabili alle procedure di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 6 – Principi generali

- 6.1 Le disposizioni che seguono si applicano:
 - a) ai lavori di importo pari o superiore a € 5.350.000,00;
 - b) alle forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 428.000,00.
- 6.2 Con riferimento agli appalti di lavori e agli affidamenti di servizi e forniture di cui al punto 6.1 che precede si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo I, Sezioni I, II e III del Codice in materia di procedure di scelta del contraente, selezione dei partecipanti e delle offerte, nonché in materia di concorsi di progettazione (artt. da 122 a 141).
- 6.3 In particolare, la Società, essendo dotata di un sistema di qualificazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 128 e 134 del Codice, potrà procedere:
 - a) con riferimento ai lavori, di regola mediante consultazione di almeno quindici operatori, laddove esistenti, scelti nel rispetto del criterio di rotazione tra gli operatori economici qualificati e iscritti nel sistema di qualificazione SQ o in altro albo/elenco istituito presso la Società;
 - b) con riferimento ai servizi e alle forniture, di regola mediante consultazione di almeno sette operatori economici, laddove esistenti, scelti nel rispetto del criterio di rotazione

tra gli operatori economici qualificati e iscritti nel sistema di qualificazione SQ o in altro albo/elenco istituito presso la Società.

- 6.4 Al ricorrere delle condizioni delineate nell'art. 125, comma 5 del Codice e, dunque, in presenza di lavori, servizi e forniture che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico oppure quando in risposta a una procedura con previa indizione di gara non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, nonché nelle altre ipotesi ivi espressamente disciplinate, troverà applicazione il disposto di cui all'art. 123, comma 5 e la Società procederà mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all'art. 63 del Codice, selezionando gli operatori economici da interpellare tra coloro che risultano iscritti nel sistema di qualificazione SQ o in altro albo/elenco istituito presso la Società oppure mediante esperimento di indagini di mercato volte ad identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari.
- 6.5 Possono, altresì, trovare applicazione, laddove compatibili e fatte salve le diverse disposizioni contenute nella documentazione di gara riferita ai singoli affidamenti, gli articoli del Codice afferenti ai settori ordinari espressamente richiamati dalle disposizioni ricomprese nel Capo I dedicato agli "Appalti nei settori speciali", agli artt. 114 e seguenti.
- 6.6 Nell'ipotesi di utilizzo delle procedure aperte, la Società si riserva di introdurre e applicare il meccanismo dell'inversione procedimentale disciplinato dall'art. 133, comma 8 del Codice. Laddove la Società dovesse avvalersi di tale facoltà, ne verrà data indicazione espressa e specifica nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
- 6.7 Resta inteso che la Società ha sempre la facoltà di utilizzare, nell'aggiudicazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, le procedure indicate all'art. 123 del Codice.

Titolo IV – L'affidamento degli incarichi di progettazione e degli incarichi ad essi connessi

Art. 7 – Principi generali

- 7.1 L'affidamento degli incarichi di progettazione e degli incarichi ad essi connessi avverrà nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 157 del Codice.
- 7.2 In particolare:
- a) per gli affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00, la Società procederà mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fatta salva la facoltà per la Società di procedere, per ragioni di carattere tecnico, mediante affidamento con consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, a cui

verrà inviata apposita richiesta di preventivo ed individuati con le modalità descritte all'art. 3.3 che precede;

- b) per gli affidamenti di importo superiore a € 139.000,000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici laddove esistenti, selezionati nel rispetto delle modalità descritte all'art. 3.3 che precede

- 7.3 Resta salva la facoltà per la Società di procedere all'affidamento dei predetti incarichi mediante indizione di una procedura aperta.
- 7.4 L'affidamento degli incarichi di progettazione di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene nel rispetto delle modalità indicate alla Parte II, Titoli I, II, III e IV del Codice.
- 7.5 Gli incarichi disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice verranno affidati secondo le procedure previste dal Codice.

Titolo V – Disposizioni comuni a tutte le procedure di gara

Art. 8 – Calcolo del valore stimato degli appalti

- 8.1 Anche per gli appalti rientranti nell'oggetto dell'ambito di applicazione del Regolamento, il valore stimato viene calcolato nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 35, commi 4 e seguenti del Codice.
- 8.2 Nessun progetto d'opera né alcun programma di acquisto, comunque denominato, volto ad ottenere un determinato quantitativo di lavori, forniture o servizi può essere frazionato in maniera artificiosa al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e/o del Regolamento.
- 8.3 Fermo quanto previsto al punto 8.2 che precede, le procedure di gara verranno strutturate, laddove possibile e senza che tale scelta possa determinare una violazione dei principi affermati all'art. 51, comma 1, ultimo periodo del Codice, mediante suddivisione degli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. qq) oppure in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice al fine di favorire e di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 9 – Il Responsabile Unico del Procedimento

Individuazione e nomina del responsabile Unico del Procedimento

- 9.1 Ferme restando le competenze dell'Ufficio Acquisti per quanto concerne la selezione del contraente, per ogni procedura, la Società individua e nomina un soggetto a cui affidare il ruolo e i compiti di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, anche solo il "RUP"), nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 31 del Codice e delle previsioni di legge o di regolamento attuative (incluse le Linee Guida Anac n. 3, approvate in data 26 ottobre 2016 e aggiornate il successivo 11 ottobre 2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*").
- 9.2 Il RUP è individuato tra i dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere, di un'esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quella da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, oltre che di una specifica formazione professionale. In assenza di soggetti interni alla Società in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico di RUP, quest'ultimo verrà selezionato tra i dipendenti dei Soci, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici oppure, in via di estremo subordine, tra professionisti esterni nel rispetto delle procedure e della normativa applicabile a seconda dell'oggetto.
- 9.3 Il RUP viene nominato all'atto di avvio di ogni singolo procedimento tramite: a) delega/procura conferita dal soggetto/organo munito di idonei poteri; b) atto di nomina. In assenza di una delega/procura o di atto formale di nomina, le funzioni di RUP vengono automaticamente assunte dal dirigente o dal funzionario responsabile dell'unità organizzativa cui fa capo la procedura di affidamento.
- 9.4 Sempre fatte salve le competenze dell'Ufficio Acquisti, la Società può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche. Per l'assegnazione di tali incarichi si procederà nel rispetto delle procedure e della normativa applicabile a seconda dell'oggetto e dell'importo.
- 9.5 Il RUP si avvale, nello svolgimento del proprio ruolo, del supporto dell'Ufficio Acquisti, oltre che del supporto tecnico/amministrativo del personale dipendente della Società per lo svolgimento dell'attività di carattere istruttorio.

Compiti del Responsabile Unico del Procedimento

- 9.6 Il RUP svolge, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice, tutti i compiti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 9.7 In aggiunta ai compiti previsti da specifiche disposizioni del Codice, il RUP svolge tutti i compiti previsti dall'art. 31, comma 4 del Codice e, per quanto applicabili, dai paragrafi 5, 6 e 8 delle Linee Guida Anac n. 3, salvo diverse esigenze derivanti dalla specificità della singola

procedura di affidamento. Il RUP assume comunque tutti i compiti attribuiti dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile al caso specifico.

9.8 In aggiunta ai compiti indicati nel paragrafo che precede e fermi gli ulteriori compiti afferenti alla sicurezza dei lavoratori rispetto ai quali trovano applicazione il modello gestionale e le procedure interne predisposte dalla Società, il RUP svolge altresì le seguenti attività coordinandosi, per quanto occorra, con l'Ufficio Acquisti:

- predisposizione della documentazione preliminare all'indizione delle procedure di acquisto (a titolo esemplificativo: esame dei bisogni, programmazione, predisposizione degli atti per l'impegno finanziario della Società, etc.);
- organizzazione dell'istruttoria e acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione della procedura di acquisto;
- valutazione amministrativa dei progetti, degli schemi di contratto e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
- redazione d'intesa con la struttura tecnica di riferimento, di capitolati tecnici/prestazionali sulla base delle necessità rappresentate all'interno della Società dalle singole unità operative;
- gestione e conduzione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore dei Lavori, per l'autorizzazione alla liquidazione;
- emissione del certificato di pagamento;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- gestione dei procedimenti di autorizzazione dei subappalti;
- redazione dei piani di controlli volti ad assicurare i presidi di legalità nella fase di esecuzione dei contratti;
- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Art. 10 – Seggio di Gara, Commissione Giudicatrice e sedute di gara

Tipologie di commissione

- 10.1 Le tipologie di commissione (Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice) previste nel presente articolo e diversificate in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto dalla Società costituiscono organi temporanei e straordinari della stazione appaltante.
- 10.2 Le commissioni operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante; pertanto, i dipendenti chiamati a farne parte sono esonerati da qualunque vincolo gerarchico nell'espletamento del loro mandato sia all'interno della commissione in cui operano sia nei confronti della stazione appaltante.

Cause di incompatibilità

- 10.3 Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, previste dall'art. 42 del Codice, nonché le fattispecie disciplinate dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice stesso, ivi incluse le fattispecie di astensione obbligatoria disciplinate dall'art. 51 c.p.c.
- 10.4 A tal fine, è necessario che, all'atto dell'accettazione della nomina i commissari rendano idonea dichiarazione ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in merito all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al punto 4.3 che precede.

Criterio del minor prezzo

- 10.5 Nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le operazioni di gara sono demandate a un Seggio di Gara, composto da due dipendenti di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra i componenti dell'Ufficio Acquisti di Neutalia oppure tra i dipendenti delle Società proprietarie.
- 10.6 Il Seggio di Gara di cui all'art. 10.5 potrà eventualmente operare anche in composizione monocratica.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

- 10.7 Nelle procedure di gara da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la fase relativa all'apertura delle buste amministrative e all'esame/al controllo della documentazione in esse contenuta è demandata a un seggio di gara, composto da due dipendenti di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra i componenti dell'Ufficio Acquisti di Neutalia oppure tra i dipendenti delle Società proprietarie.
- 10.8 La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice (di seguito, anche solo la "Commissione Giudicatrice"), composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nominata e costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 10.9 Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione.
- 10.10 I componenti della Commissione Giudicatrice potranno essere selezionati tra i dipendenti della Società o delle Società proprietarie nel rispetto del principio di rotazione, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese

pubbliche che operano nei settori speciali oppure tra professionisti esterni. In particolare, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, Neutalia procederà all'individuazione e alla nomina di commissari esterni in possesso dei requisiti richiesti dal Codice, nel rispetto delle procedure di selezione applicabili in virtù della normativa vigente.

- 10.11 La nomina del RUP a componente della Commissione Giudicatrice sarà valutata caso per caso con riferimento alla singola procedura, non essendo configurabile un'incompatibilità automatica tra i due ruoli e dovendosi, per converso, procedere a un'indagine di carattere sostanziale sull'opportunità di procedere in tal senso.
- 10.12 Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte non è richiesta la contemporanea presenza di tutti i Commissari nel medesimo luogo, potendo la Commissione Giudicatrice lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 77, comma 2 del Codice.

Sedute di gara

- 10.13 Delle sedute di gara è redatto apposito verbale.
- 10.14 Le procedure di gara indette da Neutalia verranno gestite interamente con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. La piattaforma informatica messa a disposizione degli operatori economici: *i)* consente la piena tracciabilità delle operazioni garantendo l'inviolabilità della documentazione caricata, la tracciabilità dei flussi di dati e la regolarità della procedura; *ii)* garantisce una verifica immediata e diretta della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica; *iii)* inibisce la modifica della documentazione caricata a sistema; *iv)* inibisce la visione dei documenti a chiunque non abbia ricevuto preventivamente le autorizzazioni; *v)* garantisce che i soggetti autorizzati possano prendere visione della documentazione caricata a sistema dagli offerenti unicamente nelle fasi in cui ciò è consentito dalla normativa applicabile. Per tale ragione, Neutalia si riserva la facoltà di gestire le procedure di gara interamente tramite sedute riservate, considerato che: *i)* la gara telematica costituisce una modalità alternativa di svolgimento della procedura, che non contempla alcuna fase pubblica, tant'è che l'art. 58 del Codice non l'ha codificata; *ii)* l'interesse sostanziale di integrità e di immodificabilità delle offerte risulta adeguatamente presidiato dalle caratteristiche oggettive della gara; *iii)* il principio di pubblicità delle sedute viene derogato nelle procedure telematiche.

Art. 11 – Modalità delle pubblicazioni e trasparenza

- 11.1 Al fine di garantire la piena accessibilità alle informazioni pubbliche, all'interno della home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono caricati e contenuti i dati, le informazioni e i documenti

soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 2 del Codice.

- 11.2 Neutalia garantisce la qualità delle informazioni pubblicate, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, unitamente all'indicazione della loro provenienza.
- 11.3 Le pubblicazioni sul sito istituzionale della Società avvengono a cura dell'Ufficio Acquisti.
- 11.4 I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati sul sito istituzionale della Società per un periodo di 5 anni, in conformità a quanto previsto all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 12 – Offerte anomale

- 12.1 L'individuazione delle offerte anormalmente basse è di norma effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice, in considerazione della facoltà – riconosciuta alla stazione appaltante – di valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 12.2 La documentazione di gara riferita a ogni singola procedura indicherà il metodo seguito per l'individuazione delle offerte anormalmente basse nel rispetto della normativa vigente e applicabile al momento di indizione della procedura di gara.
- 12.3 Nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP, anche nel rispetto delle indicazioni contenute al paragrafo 5.3 delle Linee Guida Anac n. 3 per quanto applicabile.
- 12.4 Nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte anormalmente basse verrà condotta dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice nel rispetto delle indicazioni contenute al paragrafo 5.3 delle Linee Guida Anac n. 3.

Art. 13 – Verifica dei requisiti

- 13.1 Il RUP procede, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e applicabili, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale (requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale) auto-dichiarati dal soggetto collocatosi al primo posto della graduatoria. La

Società procederà, ove possibile, al meccanismo dell'inversione procedimentale disciplinato dall'art. 133, comma 8 del Codice, assicurandosi che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione venga effettuata in maniera imparziale e trasparente in modo che nessun appalto venga aggiudicato a un offerente che doveva essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti nella documentazione di gara.

- 13.2 In caso di ritardo nell'acquisizione delle informazioni soggette a verifica, rientra nella facoltà della stazione appaltante procedere alla stipula di un contratto sospensivamente condizionato all'esito positivo dei controlli attivati dalla stazione appaltante.

Art. 14 – Garanzie

- 14.1 Alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, si applicano gli artt. 93 e 103 del Codice, unitamente alle previsioni contenute nel D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
- 14.2 Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alla documentazione di gara riferita al singolo affidamento.

Art. 15 – Stipula del contratto

- 15.1 Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto è concluso tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio dell'ordine e della conferma d'ordine, con richiamo delle condizioni contrattuali indicate nella richiesta di offerta/richiesta di preventivo e nella documentazione ad essa allegata (schema di contratto, capitolato, etc.). Il contratto è conservato su supporto informatico presso gli uffici della Società. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 15.2 Nelle restanti ipotesi il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale da parte di un sottoscrittore munito di idonei poteri per impegnare la Società e l'affidatario con riferimento all'oggetto e all'importo massimo del contratto. L'apposizione della firma digitale deve essere accompagnata dalla marcatura temporale, idonea a conferire data certa.

Art. 16 – Fase esecutiva del contratto

- 16.1 L'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario è soggetta alla direzione, al controllo e alla sorveglianza del RUP, il quale svolge i compiti di cui all'art. 31, commi 3 e 4 del Codice, per come dettagliati e specificati al paragrafo 6 delle Linee Guida Anac n. 3.

- 16.2 Nella fase esecutiva trovano applicazione gli artt. 100, 101, 102, 103, 105, 106 e 108 del Codice in materia di esecuzione del contratto.
- 16.3 Per effettuare le operazioni di collaudo, la Società nominerà una commissione di collaudo, composta da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità e degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 102 del Codice, scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti delle Società proprietarie o, ancora, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
- 16.4 Per la disciplina di dettaglio si rinvia alla documentazione di gara riferita ad ogni singolo affidamento.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 17 – Norme di rinvio

- 17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, in quanto compatibili e applicabili.

Art. 18 – Entrata in vigore

- 18.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2 Tutte le modifiche normative successive all'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono automaticamente recepite, nella misura in cui trattasi di disposizioni compatibili e applicabili.